CAMERA DEI DEPUTATI N. 6166

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

Modifiche alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina

Presentato il 9 dicembre 1991

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La legge 26 febbraio 1974, n. 45, disciplina il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

In particolare, l'articolo 1, secondo comma, lettera *c)*, elenca in modo tassativo i diplomi di laurea il cui possesso, da parte dei candidati, rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.

Alla luce delle esperienze acquisite, la possibilità di impiegare gli ufficiali di complemento nell'insegnamento dell'informatica ai militari del Corpo, in un settore cioè in cui è richiesto un numero sempre maggiore di personale preparato per l'impiego di questa nuova tecnologia, consentirebbe di raggiungere adeguati livelli di efficienza nei servizi amministrativi e, soprattutto, nei settori operativi del Corpo.

Di qui l'esigenza di integrare il dispositivo del predetto articolo prevedendo l'inclusione, tra i titoli di studio richiesti, del diploma di laurea in « scienze dell'informazione » il cui piano di studi, connotato da uno spiccato orientamento nel settore dell'informatica, è sostanzialmente equipollente a quello stabilito per il diploma di laurea in « scienze statistiche ed attuariali » che risulta già incluso nella citata legge n. 45 del 1974.

Ulteriori correzioni si rendono necessarie in quanto:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, nel sopprimere il corso di laurea in « scienze economico-

finanziarie », ha istituito i corsi di laurea in « economia marittima e dei trasporti » e in « commercio internazionale e mercati valutari »;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990 ha unificato i corsi di laurea in « scienze economiche e bancarie » e « scienze bancarie e assicurative » nel corso di laurea in « economia bancaria, finanziaria e assicurativa ».

L'unito disegno di legge è così inteso a modificare, con le suesposte integrazioni, l'articolo 1, secondo comma, lettera *c)*, della legge n. 45 del 1974, per consentire anche il reclutamento degli ufficiali di complemento in possesso dei nuovi diplomi di laurea.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1974, n. 45, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze dell'informazione; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; economia bancaria, finanziaria e assicurativa; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; economia marittima e dei trasporti; commercio internazionale e mercati valutari; discipline nautiche ».